

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2436 del 16/05/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208, COMMA 15 - RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA DERUTA 13 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO, MEDIANTE VAGLIATURA, FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPEICALI NON PERICOLOSI COSTITUITO DA INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO E BONIFICA DEI TERRENI. (VAGLIO A STELLA)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2535 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS N. 152/2006 E S.M.I., ART. 208, COMMA 15 – RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA, VIA DERUTA N. 13 – MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO, MEDIANTE VAGLIATURA, FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI COSTITUITO DA INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO E BONIFICA DEI TERRENI. (VAGLIO A STELLA)

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 12170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3153 del 25/09/2012 relativo al rilascio alla Ditta Recter Srl con sede legale in Comune di Faenza, Via Deruta n. 13 dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile di trattamento, mediante vagliatura, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti derivanti da operazioni di scavo e bonifica dei terreni;

VISTA l'istanza presenta in data 06/03/2017 (PGRA 3230 – Pratica Arpae 8294/2017) dalla Società Recter Srl (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, relativa alla modifica dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3153 del 25/09/2012 sopracitato, per inserimento di nuove tipologie di rifiuti;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta per la pratica Arpae n. 8294/2017 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;*
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;*
- la Società Recter Srl è autorizzata, ai sensi dell'art.208, comma 15), del DLgs n.152/2006 e s.m.i, alla gestione di un impianto mobile di trattamento, mediante vagliatura, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti prevalentemente da rifiuti inerti derivanti da scavi e bonifica terreni (provvedimento n. 3153 del 25/09/2012).

- l'impianto mobile in oggetto ha le seguenti caratteristiche:
 - Vaglio a stella 2-TA modello Sternsieb 2-TA
 - Numero di matricola 462 – Anno costruzione 2008
- l'impianto ha una potenzialità massima di 150 ton/ora in funzione delle caratteristiche dei materiali trattati e della pezzatura finale che si intende ottenere;
- l'istanza di modifica riguarda l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti e precisamente:
 - » 01 03 08 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 - » 17 05 06 Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
 - » 19 12 09 Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
 - » 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
 - » 20 03 03 Residui della pulizia stradale

Resta fisso il quantitativo massimo di rifiuti trattabili (180.000 tonn/anno) precedentemente autorizzato.
- l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi stabilisce criteri e condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 210/2008, nelle more dell'emanazione di specifici decreti, i rifiuti sottoposti a operazioni di recupero possono cessare di qualificarsi come rifiuti qualora presentino caratteristiche conformi, non solo al DM 05/02/1998 e smi nel caso di operazioni di recupero "agevolato" sottoposte a procedura semplificata di rifiuti non pericolosi, ma anche alle autorizzazioni rilasciate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- benché non in regime semplificato, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto mobile in oggetto, sono prese a riferimento dal soggetto gestore le norme tecniche di cui al DM 05/02/1998 e smi;
- risultano definite le condizioni specifiche da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi, dei materiali trattati ("sottovaglio" e "sopravaglio") nell'impianto mobile;
- l'istanza di modifica si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, per cui questa Struttura Arpae ha provveduto a darne notizia al proponente, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, con nota PGRA 3621 del 15/03/2017;
- al fine di assumere la decisione finale in merito al rilascio della modifica dell'autorizzazione di che trattasi, con la stessa nota PGRA 3621 del 15/03/2017 sopracitata, veniva convocata per il giorno 04/04/2017 l'apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della Legge n. 241/1990 e smi;
- risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi tenutasi in data 04/04/2017. In particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, risultano acquisiti:
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (PGRA 4757 del 05/04/2017),
 - relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale Arpae Ravenna (PGRA 4848 del 07/04/2017);
- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", inerenti la documentazione antimafia (come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota PGRA 2017/5087 del 12/04/2017);
- l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'attuazione di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs n. 152/2006 in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e quindi, nel caso de quo avvitato, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione, risultando definito il sito prescelto nonché i quantitativi di rifiuti da trattare: la conseguente procedura di V.I.A. comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;

VISTO il nuovo elenco europeo dei rifiuti stabilito con *Decisione del 18 dicembre 2014, n. 2014/955/UE* che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

ATTESO:

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato A) "Condizioni e prescrizioni" del presente provvedimento;

PRESO ATTO che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 - in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i - per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto mobile di recupero di rifiuti inerti oggetto della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria è già determinata secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 con il precedente provvedimento autorizzativo.

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione.

DATO ATTO che la garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio alla Società RECTER Srl della modifica dell'autorizzazione, in via definitiva, per la gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi;

RICHIAMATO il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Silvia Berardi, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la Società **RECTER Srl** (CF-P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, via Deruta n. 13 alla gestione dell'impianto mobile (Vaglio a stella 2-TA), di trattamento, mediante vagliatura, finalizzato al recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti inerti derivanti da operazioni di scavo e bonifica dei terreni, come di seguito riportato.
1. DI DARE ATTO che la presente Autorizzazione Unica annulla e sostituisce la precedente autorizzazione di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3153 del 25/09/2012, in premessa richiamato.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del DLgs n. 152/2006 e s.m.i, nonché alle prescrizioni tecnico operative contenute nell'**Allegato A)** - "Condizioni e Prescrizioni", alla presente Determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo annuo di rifiuti pari a **180.000 tonnellate**. La potenzialità massima giornaliera è pari a **960 tonnellate**.
4. La presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del DLgs n. 152/2006 e smi, nonché alle prescrizioni tecnico operative contenute nell'**Allegato A)** - "Condizioni e Prescrizioni", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
5. Lo svolgimento delle singole campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II titolo III del DLgs n. 152/2006.
6. Eventuali modifiche apportate all'impianto mobile oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.
Costituiscono **modifica sostanziale**:
 - eventuali varianti che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto mobile non risulta più conforme alla presente autorizzazione rilasciata in regime ordinario ai sensi dell'art. 208, comma 15, del DLgs n. 152/06 e smi;
 - ogni variazione rispetto a quanto contenute nell'Allegato A) alla presente autorizzazione
7. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **25.09.2022**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
8. Di stabilire che entro 90 gg. dalla data della presente determinazione dirigenziale, dovrà essere presentata appendice alla polizza fidejussoria in essere ovvero nuova polizza fidejussoria con estensione alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione nonché il nuovo beneficiario individuato in **ARPAE - Direzione Generale – Via Po, 40139 Bologna**.
La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.
10. Di dare atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 9. per l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto mobile di recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del DLgs n. 152/2006 e smi.
11. Di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
12. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

**IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO, MEDIANTE VAGLIATURA,
FINALIZZATO AL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
COSTITUITI DA RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI SCAVO E BONIFICA DEI TERRENI**

Condizioni e prescrizioni

1. L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che potrà essere svolta con l'impianto mobile è identificata dal codice R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C del Dlgs n. 152/2006 e smi.
2. Il vaglio utilizzato per tale attività di recupero rifiuti è il "Vaglio a Stella 2-TA" modello Sternsieb 2-TA, Numero di matricola 462 – Anno costruzione 2008;
3. I rifiuti speciali non pericolosi ammessi al trattamento (R5) nell'impianto mobile, con potenzialità massima giornaliera non superiore a **960 tonnellate**, sono identificati dai seguenti Codici CER:

<i>Codice CER</i>	<i>Descrizione rifiuto</i>
01 03 08	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
17 05 04	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
20 03 03	Residui della pulizia stradale

4. I rifiuti di cui al codice Cer 19 13 02 sono costituiti esclusivamente da terreni con presenza di materiali estranei quali plastica, legno, ecc. e comunque non contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
5. Le tipologie di rifiuti identificate con i Codici Cer 19 12 09, 19 12 12, 20 03 03 sono relative ai materiali provenienti dalla pulizia degli arenili. Le tipologie di rifiuti identificate con il Codice Cer 170506 sono relative sia ai materiali inerti derivanti da esondazioni e allagamenti sia dalla pulizia degli arenili. Le tipologie di cui ai Cer 19 12 09 e 19 12 12, sono stoccati presso aree attrezzate e autorizzate.
6. Dovranno essere verificate le condizioni di non pericolosità dei rifiuti prima del loro trattamento nell'impianto mobile.
7. I rifiuti ammessi a trattamento nell'impianto mobile devono possedere caratteristiche conformi ai limiti di cui alla Tabella 1 (Colonna B) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i siti contaminati. Ai fini della verifica di conformità, i rifiuti vengono sottoposti a verifiche analitiche assumendo come riferimento lotti omogenei non superiori a 1.000 tonnellate di rifiuti da trattare. Il profilo analitico delle verifiche di conformità da svolgere sul campione rappresentativo viene stabilito, per ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, in funzione delle caratteristiche e dello storico del sito di provenienza dei rifiuti da trattare e comprende almeno i seguenti parametri: *metalli*, *idrocarburi pesanti* $C > 12$, *idrocarburi leggeri* $C < 12$.
8. Per ogni campagna di attività, la documentazione relativa alle caratteristiche dei diversi flussi di rifiuti ammessi a trattamento nell'impianto mobile, compresa la certificazione analitica che ne attesta la non pericolosità, deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.
9. Dal trattamento dei rifiuti di cui al precedente punto 3. derivano le seguenti tipologie di materiali:
 - "sottovaglio" costituito da materiale a matrice terrosa avente granulometria inferiore a 30 mm;
 - "sopravaglio" costituito da materiale di natura lapidea e inerte (es. ciottoli, sassi pietre, ecc.) avente granulometria compresa tra 400 mm e 30 mm
 - sovvalli (metalli ferrosi, plastica, ecc.)
 oltre ai materiali con pezzatura superiore a 400 mm separati a monte del trattamento dalla griglia di protezione della tramoggia di carico dell'impianto.
10. Il sottovaglio in uscita dall'impianto potrà essere riutilizzato per riempimenti, modellazioni, sottofondi all'interno dello stesso sito in cui viene installato l'impianto mobile ovvero in sito esterno compatibile,

quale prodotto dell'attività di recupero R5 e cessando la qualifica di rifiuto, qualora le analisi sul tal quale e il test di cessione di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. risultino conformi rispettivamente a:

- Analisi sul tal quale: limiti di cui alla Tabella 1 (Colonna B) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Test di Cessione: limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i.

Nel caso del recupero dei rifiuti con CER 01 03 08, lo stesso potrà essere riutilizzato per la produzione di conglomerati cementizi, calcestruzzi e manufatti per l'edilizia.

Per il riutilizzo in sito esterno, è comunque fatta salva la compatibilità di tale materiale con il sito di destinazione.

Eventuali deroghe ai parametri relativi al test di cessione di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98 e smi, potranno essere concesse per i parametri COD, Cloruri e Solfati qualora attestata la compatibilità con il suolo e la falda del sito di destinazione.

11. Il sopravaglio in uscita dall'impianto potrà essere riutilizzato nell'industria delle costruzioni per la realizzazione di rilevati/sottofondi stradali, pavimentazioni industriali e opere di arginatura (come gabbionate e scogliere), quale prodotto dell'attività di recupero R5 e cessando la qualifica di rifiuto, qualora il test di cessione risulti conforme ai limiti di cui alla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i. In relazione allo specifico utilizzo, i materiali ottenuti devono altresì risultare conformi alla norma UNI 13383:2003 nel caso degli aggregati per opere di protezione e alla norma UNI 13242:2008 nel caso degli aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere in ingegneria civile e nella costruzione di strade.
12. I lotti da sottoporre a campionamento per la verifica del rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 9. e 10. dovranno essere non superiori a 1.000 tonnellate.
13. A seguito della verifica di conformità con esito positivo, il riutilizzo dei materiali di cui ai precedenti punti 9. e 10. è comunque subordinato all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio/urbanistico, qualora necessario.
14. Ogni lotto di materiale prodotto dal trattamento nell'impianto (sottovaglio e sopravaglio) destinato al riutilizzo in sito esterno dovrà essere accompagnato da idonea documentazione che attesti la conformità alle sopraindicate condizioni specifiche da rispettare ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, nonché la compatibilità dei materiali trattati a matrice terrosa con il sito di destinazione prescelto.
15. Qualora i risultati delle analisi chimiche non dovessero essere conformi a quanto indicato nei precedenti punti 9. e 10., i materiali in uscita dall'impianto mobile si configurano come rifiuti speciali prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti e, nel caso, dovranno essere avviati a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
16. Tutti i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere identificati con specifico codice CER 19 12 XX che ne caratterizzi la tipologia. I rifiuti prodotti dal trattamento vengono conferiti presso impianti di recupero/smaltimento autorizzati, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura e alla qualità dei rifiuti stessi.
17. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero degli analoghi obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Presso la sede operativa dell'impianto deve essere tenuto un registro di carico/scarico in cui annotare i movimenti dei rifiuti oggetto di trattamento nonché dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
18. Devono essere adottati accorgimenti atti ad attenuare fenomeni di polverosità diffusa nelle fasi di deposito, movimentazione e lavorazione dei materiali. In particolare, i cumuli dei rifiuti in ingresso e dei materiali trattati devono essere sottoposti a bagnatura per contenere il sollevamento di polveri dovuto all'azione del vento. Per le emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto mobile è comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 272, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. La Società dovrà predisporre un "Piano di abbattimento polveri" specifico per le singole campagne di lavorazione.
19. Dovranno essere rispettati, nei pressi del recettore più vicino all'impianto di trattamento, i limiti assoluti di immissione previsti dalla Normativa acustica vigente in materia.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.